

Una sentenza fa chiarezza sul fronte degli obblighi contrattuali dei prof non a tempo pieno

Più part-time? Fai meno riunioni

L'orario ridotto d'insegnamento abbatte le attività collegiali

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il docente in part-time verticale deve partecipare alle attività collegiali in misura ridotta rispetto ai docenti a tempo pieno. La riduzione è direttamente proporzionale all'entità della prestazione di insegnamento, ma i giorni delle attività collegiali possono non coincidere con quelli in cui è prevista l'attività di insegnamento. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Ferrara, con una sentenza depositata il 2 febbraio scorso (n.322/07) di cui si è avuta notizia solo in questi giorni.

Gli incontri però possono esserci anche quando non c'è lezione

Il part-time riduce le riunioni

Il caso riguardava un docente di scuola secondaria in part time verticale su tre giorni settimanali, che aveva ritenuto di essere libero dagli impegni collegiali pomeridiani che fossero stati fissati nei giorni non corrispondenti con la prestazione di insegnamento. E dunque si era regolarmente assentato alle riunioni fissate nei giorni della settimana che non coincidevano con il suo orario di lezione.

Il tetto e le lezioni

L'amministrazione, però, non aveva preteso che il docente fosse

presente a tutti gli incontri previsti per il personale a tempo pieno. E aveva individuato solo alcuni incontri ai quali il docente avrebbe dovuto essere presente. Senza tenere conto che le date previste non coincidessero con i giorni della settimana in cui il docente era tenuto alla prestazione di insegnamento. Ma sempre contenendo la prestazione complessiva in un monte ore proporzionalmente ridotto. In sostanza, il dirigente scolastico aveva provveduto alla calendarizzazione degli impegni partendo dal presupposto che il docente, essendo tenuto ad

una prestazione d'insegnamento pari ai 10/18esimi, era tenuto ad adempiere agli impegni collegiali in proporzione. E cioè, per non più di 22 ore annuali per gli incontri dei collegi dei docenti e per non più di 22 ore annuali per le riunioni dei consigli di classe. A prescindere dalla natura verticale del part time.

Ma ci sono i giorni discordanti

L'insegnante, però, aveva ritenuto di potersi assentare tenendo presente che la particolare natura del part time verticale implica che la prestazione sia prevista solo in alcuni giorni della settimana. Ma il dirigente non aveva condiviso questa tesi e, dopo avere formalizzato apposite richieste di giu-

stificazione delle assenze, aveva disposto le relative trattenute stipendiali. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale da parte del docente, che però è terminata con il rigetto del ricorso.



Il principio

Il giudice ha motivato la sentenza affermando, in primo luogo, che il titolare di un rapporto part-time è tenuto a una proporzionale partecipazione in vista dell'espletamento di tali attività funzionali. Così come previsto dal comma 7 dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale n. 446, del 22 luglio 1997 (che dispiega tuttora effetti perché è stata recepita nell'articolo 39 del contratto di lavoro del 29 novembre 2007 ndr.). E la partecipazione agli incontri collegiali, secondo il

giudice è << senza dubbio estesa, in virtù del carattere gicoforza supplementare dell'istituto, anche per giorni ed orari diversi ed ulteriori rispetto a quelli su cui specificamente si possa dipanare il rapporto a tempo parziale >>. E

in ore estranee a quelle pertinenti alla sua particolare, più ridotta prestazione. Tanto più che l'amministrazione aveva provveduto a calcolare la prestazione richiesta al docente in part time in modo proporzionale alle attività di insegnamento, fissandola nell'ordine di ventidue ore annue massime contro le quaranta richieste dal contratto ai docenti a tempo pieno.

Il precedente

Il giudice del lavoro, però, non ha fatto alcuna menzione circa le altre attività collegiali che si sommano alle riunioni del collegio dei docenti. Che pure andrebbero conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore massimo. Si tratta in particolare delle attività di verifica e valutazione quadrimestrale e finale dei consigli di classe e interclasse e dell'informazione e dei colloqui con le famiglie. Insomma, di tutte le attività collegiali che non rientrano nell'ordinaria amministrazione dei consigli di classe con la sola eccezione degli scrutini e degli esami.

Sulla questione, peraltro, vi è anche una sentenza del giudice del lavoro di Napoli (32917/07, r.g.5344/06), che ha condannato l'amministrazione a pagare lo straordinario a un insegnante che era stato costretto a lavorare oltre le 40 ore, proprio perché il dirigente scolastico aveva conteggiato nel monte ore solo le riunioni del collegio dei docenti.

Al bidello pure lo scodellamento

Lo scodellamento e la distribuzione del pranzo nelle scuole dove esiste il servizio di refezione non spettano ai collaboratori scolastici (i vecchi bidelli), ai quali, invece, se addetti alla mensa, il nuovo contratto attribuisce il pasto gratuito. E contraddittorio prevedere benefici legati a prestazioni lavorative in mensa nei confronti di personale che contrattualmente non vi è tenuto? Sono giustificate le critiche rivolte al personale ausiliario della scuola (sempre i bidelli), che rifiuterebbe di essere adibito al servizio di refezione, esponendo l'ente locale a costi aggiuntivi? Per dare una risposta occorre prendere le mosse dalla legge 124 del 1999, che ha trasferito allo stato i bidelli che dipendevano da comuni e province (art. 8), e dall'intesa del 27 settembre 2000 tra le associazioni degli enti locali e le organizzazioni sindacali, che ha disciplinato la gestione dei servizi scolastici.

Alcuni di questi sono rimasti tra le competenze dell'ente locale, come la gestione della mensa, per la quale esso continua a ricevere i finanziamenti istituzionali nonché le rette degli utenti.



Oltre alla preparazione e al trasporto alla scuola dei pasti, alla fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio, l'ente locale deve assicurare: a) ricevimento dei pasti; b) predisposizione del refettorio; c) preparazione dei tavoli; d) scodellamento e distribuzione dei pasti; e) pulizia e riordino dei tavoli; f) lavaggio e riordino delle stoviglie; g) gestione dei rifiuti.

Tali competenze, tuttavia, ai sensi dell'accordo del settembre 2000, possono essere assunte dalle scuole, mediante convenzione da stipulare con l'ente locale, che allo scopo deve trasferire le risorse necessarie (€ 955,45 annui per ogni addetto). Il dirigente scolastico preliminarmente deve promuovere la sottoscrizione di apposito contratto con le rappresentanze di istituto. Lo scodellamento, allora, e tutte le altre operazioni relative alla mensa possono essere svolte dai collaboratori scolastici, i quali in tal caso hanno anche diritto al pasto gratuito. Così il cerchio si chiude. E le critiche non hanno più ragion d'essere.

Mario D'Adamo

Nuovi dirigenti, il giallo delle date

Entro il 14 maggio prossimo gli idonei del concorso riservato dei dirigenti che non hanno potuto ottenere una sede nella loro regione possono chiedere di essere iscritti in calce alle corrispondenti graduatorie di altre regioni con un numero di candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso. Così ha stabilito il ministero con una nota del 6 maggio scorso (prot. n. 7475), con la quale ha anche fornito l'elenco delle regioni nelle quali residuano disponibilità: in tutto 49 posti in cinque regioni. Non si tratta della disponibilità complessiva ma solo di quella relativa ai posti già messi a concorso riservato e non la altera la consistenza dei 794, già annunciati, sui quali assumere dirigenti secondo una sequenza ancora da stabilire ma che ricalcherà quella dell'anno scorso (circ. 40/2007). La data fissata dal

ministero, però, non corrisponde a quella prevista dal bando del concorso riservato (approvato con dm del 3 ottobre 2006). L'art. 17, quinto comma, stabilisce, infatti, che la domanda deve essere presentata «entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento» di approvazione della graduatoria generale di merito «da parte dell'ufficio scolastico regionale che per ultimo conclude la procedura concorsuale», data che il ministero viene impegnato a comunicare tramite la rete intranet. La regione che ha concluso per ultima le operazioni è la Sicilia, che le ha terminate il 16 aprile 2008, con la conseguenza che la scadenza per la presentazione delle domande avrebbe dovuto essere il 26 aprile 2008, non il 14 maggio.

Mario D'Adamo

TUTTE LE DISPONIBILITÀ

REGIONE	DIREZIONI DIDATTICHE, SCUOLE MEDIE E ISTITUTI COMPRESIVI	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	CONVITTI ED EDUCANDATI	TOTALE
Emilia Romagna	22	0	0	22
Friuli-Venezia Giulia/scuole italiane	1	1	0	2
Friuli-Venezia Giulia/scuole slovene	1	0	0	1
Piemonte	6	0	0	6
Sicilia	12	0	0	12
Veneto	4	1	1	6
Totale	46	2	1	49